

Publicato il 16/09/2016

N. 05566/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09381/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9381 del 2016, proposto da:

Maria Pietrina Basilia Saba, Marabelli Elisabetta, Mantiero Roberta, Repetti Monica, Omati Anna, Fornasari Chiara, Autiero Adele, Ardiri Salvatrice, Ruggiero Maria Teresa, Testaguzza Giorgia, Migliavacca Monica, Veneziani Valentina, Marchetti Giorgia, Ferrari Donatella (Frrdtl74l54g535k), Squillacfi Antonia, Mantuano Marta, Amisani Daniela, Bravi Daniela, Savi Milena, Pilon Giuseppa, Tosciri Federica, Babini Giorgia, Cicoli Franca, Botti Pamela, Politi Maria Cristina, Galtelli Eleonora, Bufano Maria Stefania, Marenghi Laura, Tagliaferri Stefania, Tosi Alessandra, Guarnieri Lorena, Fiorani Miriam, Gatti Lidia, Bassi Anna, Masarati Alessandra, Zazzera Graziella, Massaro Michaela, Giacalone Vincenza, Botti Enrica, Ferini Vincenza, Maulazzi Valentina, Tarantino Simona, Vivacqua Rosanna, Imperato Flavia, Frattola Mara, Berardi Mariangela, Berardi Sara, Canepari Adele, Aqgenti Erika, Silva Chiara, Baistrocchi Michele, Magno Jessica, Zaccaria Antonella, Costa Erika, Bertoglio Mariacristina, Vivacqua Valeria, Guarnieri Valentina,

Tacconi Serenella, Cesena Barbara, Turrisi Anna Rita, Ferrari Donatella (Frrdtl81p63g535h), Bartoli Ilaria, Di Magro Cinzia, Mallia Marina, Molinari Lucia, Buschi Roberta, Sarti Roberta, Bocchetti Paola, Torrebianca Maria, Liberi Karina, Anselmi Cinzia, Cominetti Silvia, Botti Laura, Bussandri Sofia, Tagliaferri Angela, Balletti Sara, Arzente Anna, De Salvatore Maria, Pistarà Concetta Maria, Fiume Madia, Rapaccioli Daniela, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Giulia Bettati C.F. BTTMGL71R64G337P, con domicilio eletto presso Roberto Valentino in Roma, via Antonio Locatelli, 1;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Parma e Piacenza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Caterina Camastra non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del dm n. 495/16 con cui non prevede alcuna possibilita' di inserimento, nemmeno nella fascia aggiuntiva (iv fascia), per i docenti in possesso di diploma di maturita' magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Usp -

Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Parma e Piacenza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

01. Premesso che viene impugnato il decreto ministeriale n. 495 del 2016, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento dei ricorrenti, tutti titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2002.

1. Preso atto, in via preliminare, dell'orientamento formatosi in relazione alla sussistenza della giurisdizione amministrativa (ult.: Cons. Stato, Sez. IV 9.3.2016 n.953);

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante;

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione VI°, nelle sentenze citate nella Ordinanza di rimessione (cfr.: sentenza n.1973 del 2015) e in numerose altre pronunce

cautelari, secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora", dato che l'anno scolastico è stato ormai avviato;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, e tanto in attesa della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

2. Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) autorizza ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, la notifica del ricorso e del presente decreto per pubblici proclami nei sensi e nei modi di cui in parte motiva.
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 giugno 2017.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO